DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1992

relativa al programma transitorio di orientamento per la flotta peschereccia (1992) dei Paesi Bassi conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(92/360/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in data 30 aprile 1991, il governo dei Paesi Bassi ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia per il periodo 1992-1996, qui di seguito denominato «il programma», come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4028/86; che esso ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca, nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che gli obiettivi del precedente programma approvato con decisione 88/123/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 90/109/CEE (4), costituiscono il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e degli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi comunitari;

considerando che gli obiettivi del programma d'orientamento per il 1991 non sono stati realizzati in modo uniforme; che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento della flotta deve essere mantenuto e rafforzato nel periodo dal 1992 al 1996 dato che la situazione delle disponibilità di pesca continua a deteriorarsi;

considerando che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca; che, di conseguenza, azioni concrete intraprese in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

considerando quanto è importante che la riduzione globale dello sforzo di pesca ritenuta necessaria per adattare la flotta della Comunità in funzione delle risorse disponibili comporti tagli significativi per particolari segmenti della flotta in cui lo squilibrio è più evidente; che attualmente le informazioni disponibili non bastano per attuare una segmentazione completa della flotta in funzione degli stock e delle zone di pesca; che occorre pertanto elaborare una serie più vasta di criteri per valutare lo sforzo di pesca, nonché la capacità della flotta;

considerando che la Commissione non può approvare programmi per l'intero periodo considerato finché gli Stati membri non disporranno di informazioni appropriate e tali da consentire questa nuova impostazione; che occorre un lasso di tempo più lungo per attuare il programma di lavoro necessario a completare tale processo;

considerando che non è opportuno interrompere il processo di riduzione della flotta contemplato nei programmi di orientamento; che occorre pertanto approvare una serie di programmi transitori per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992;

considerando che un'ulteriore riduzione della capacità della flotta è necessaria per tener conto dell'attuale situazione delle risorse alieutiche; che, in base alle informazioni disponibili, è necessario procedere a una riduzione di almeno il 2 % espressa in stazza e potenza motrice, sulla scorta degli obiettivi fissati per fine '91, onde tener conto del progresso tecnologico; che, oltre alla riduzione suddetta, è altresì necessaria una certa riduzione in percentuale per consentire a quegli Stati membri che non hanno conseguito gli obiettivi del 1991 di recuperare il ritardo accumulato;

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1988, pag. 28.
(4) GU n. L 66 del 14. 3. 1990, pag. 8.

considerando che il comitato permanente per le strutture della pesca non ha emesso alcun avviso sulle misure previste nella presente decisione sulle quali è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma transitorio di orientamento per la flotta da pesca per il periodo sino alla fine del 1992 è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Entro il 31 luglio 1992 ed il 28 febbraio 1993, i Paesi Bassi comunicano alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza motrice delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 30 giugno e il 31 dicembre 1992.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti di investimento.

Articolo 5

Il Regno Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1992.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO TRANSITORIO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DEI PAESI BASSI (1992)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne l'intera flotta da pesca dei Paesi Bassi, esclusa la flotta del lago Ijssel, e si applica all'intero territorio di questo Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di:

   a) ridurre a 63 501 tsl ed a 374 632 kW la flotta da pesca;

   b) ammodernare le navi esistenti, senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria cui appartengono le navi, espressa in stazza e potenza motrice.

2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia attiva, non compresi:

   — i natanti destinati all'acquicoltura,

   — i natanti adibiti esclusivamente alla pesca dei molluschi,

   dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

Stazza

(tsl)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
Flotta dei «cutter»	52 100	68 200				51 574	50 543 (2)
Flotta d'altura	14 700	14 200				13 222	12 958 (2)
Totale A	66 800	82 400		80 640 (3)	71 840 (3)	64 796 (3)	63 501 (3)
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei crostacei e dei bivalvi		13 500					
Totale B		95 900					

(1) Comprese le navi da pesca in costruzione al 1° gennaio 1987.
(2) Una relativa flessibilià potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.
(3) In applicazione delle disposizioni del programma d'orientamento pluriennale della flotta da pesca olandese relativo al periodo 1987-1991, i risultati ottenuti per il controllo del periodo di pesca dei cutter da parte dell'amministrazione olandese fin dal 1987 e a seguito di verifica da parte della Commissione, saranno considerati ai fini del calcolo degli obiettivi per 1992.

Potenza del motore

(kW)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
Flotta dei «cutter»	338 560	440 000	359 478			336 000	329 280 (2)
Flotta d'altura	51 520	58 000	59 919			46 278	45 352 (2)
Totale A	390 080	498 800	419 397	486 430 (3)	429 570 (3)	382 278 (3)	374 632 (3)
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei crostacei e dei bivalvi		39 043					
Totale B		537 043					

(1) Comprese le navi da pesca in costruzione al 1° gennaio 1987.
(2) Una relativa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.
(3) In applicazione delle disposizioni del programma d'orientamento pluriennale della flotta da pesca olandese relativo al periodo 1987-1991, i risultati ottenuti per il controllo del periodo di pesca dei cutter da parte dell'amministrazione olandese fin dal 1987 e a seguito di verifica da parte della Commissione, saranno considerati ai fini del calcolo degli obiettivi per 1992.

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi di cui al punto II.2 «Totale A» implicano una riduzione della capacità di pesca pari alla differenza tra la situazione al 1° gennaio 1992 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1992, ma è necessario tener conto anche dell'eventuale saldo del potenziale di pesca risultante:

— dall'entrata in servizio e dai ritiri dalla flotta realizzati dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devono essere realizzate tramite le seguenti azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1:

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità intere, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2;

— adozione e applicazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca, quale la concessione di un premio al fermo definitivo, allo scopo soprattutto di conseguire le riduzioni necessarie che non potrebbero essere realizzate con la precedente azione;

— adozione di misure amministrative destinate ad eliminare eventuali aumenti delle capacità di pesca contrari agli obiettivi del programma;

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati, ad esempio la limitazione del numero delle giornate in mare.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma.

3. Miglioramento del registro delle navi da pesca ai fini di un controllo efficace delle capacità di pesca.

IV. OSSERVAZIONI

1. Gli obiettivi concernenti la flotta che figurano nella tabella che precede possono essere riesaminati soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

2. Gli obiettivi in stazza e potenza motrice del programma per il 1992 dovranno essere totalmente realizzati entro il 31 dicembre 1992 al più tardi. Riduzioni della capacità di pesca superiori o uguali a quelle fissate negli obiettivi al 31 dicembre 1991 permetteranno agli Stati membri che le avranno realizzate (1) di prenderle in conto nel 1992. Tali Stati membri potranno in tal caso realizzare 75 % della riduzione globale annuale indicata negli obiettivi per il 1992 figuranti nel presente allegato mediante applicazione di misure di fermo definitivo. Il residuo massimo del 25 % rimanente potrà essere stato ottenuto tramite misure di controllo dello sforzo di pesca, purché tali misure siano fondate su disposizioni legislative o amministrative a carattere permanente.

3. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora in poi nel quadro del presente programma.

---

(1) In base ai dati comunicati al più tardi il 15 febbraio 1992 conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione della Commissione relativa al programma pluriennale di orientamento per il periodo 1987-1991.